

ISTITUZIONE SINFONICA ITALIA CLASSICA

Via Appio Claudio, 15 – 82100 – Benevento (BN)

Codice fiscale: 00917140626 e partita IVA n. 00917140626

VERBALE ASSEMBLEA DEL 10 LUGLIO 2026

L'anno 2026 il giorno 10 del mese di luglio alle ore 11.30, in seconda convocazione, presso la sede dell'Istituzione Sinfonica Italia Classica si sono riuniti in assemblea straordinaria i soci dall' "Istituzione Sinfonica Italia Classica " con sede in Benevento (BN) Via Appio Claudio, 15.

Sono presenti n. 5 soci su n. 5 iscritti aventi diritto di voto.

È chiamato a presiedere la riunione il Sig. Paolo Ponziano Ciardi ed a fungere da segretario il Sig. Antonio Magistroni.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto per la validità dell'assemblea straordinaria, la dichiara pienamente regolare e valida e l'invita a discutere e deliberare nel seguente ordine del giorno:

1. modifiche da apportare allo statuto sociale;
2. varie ed eventuali.

Il Presidente dell'associazione Sig. Paolo Ponziano Ciardi fa presente che lo Statuto, così come era stato redatto, non è idoneo e completo al fine dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, pertanto propone ai soci lo Statuto Modificato.

Viene aperta una breve discussione a cui partecipano attivamente i soci presenti sui motivi che hanno portato a modificare lo statuto. Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti lo statuto modificato che viene approvato all'unanimità. Il nuovo statuto sostituisce quello precedente redatto e registrato.

Si allega il nuovo Statuto facente parte integrante del presente Atto.

Alle ore 12,10, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo alcuno richiesto la parola, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Benevento (BN), Via Appio Claudio, 15

Il Segretario
Antonio Magistroni

Il Presidente dell'Assemblea
Paolo Ponziano Ciardi

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
UFFICIO TERRITORIALE DI PAVIA

REGISTRATO AL N. 422 SERIE 3

ADDI 1.4 LUG. 2026 PRIVATI

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Firma su delega del Direttore Provinciale
Rocco Romanella



STATUTO SOCIALE

ISTITUZIONE SINFONICA ITALIA CLASSICA
"ISIC"

TITOLO 1

Costituzione-Scopi-Sede-Durata

Articolo 1

(Costituzione-denominazione-finalità)

È costituita una Associazione artistico-culturale denominata "ISIC" ISTITUZIONE SINFONICA ITALIA CLASSICA ETS.

In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale terzo settore, istituito ai sensi del D.LGS 117/2017, l'ente ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del terzo settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.lgs. 117/2017:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Essa ha, altresì, lo scopo di contribuire a dotare la realtà musicale e produttiva della città attraverso quei supporti culturali in grado di portare Benevento nel contesto Europeo dei prossimi anni. L'ISIC si propone di:

- a) Promuovere l'impegno culturale, musicale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei vari settori delle arti espressive e figurative;
- b) Organizzare manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti;
- c) Promuovere incontri, dibattiti, corsi di formazione, seminari ed altre iniziative rivolte alla crescita culturale e sociale dei giovani.
- d) Intervenire sulle istituzioni pubbliche affinché promuovano interventi adeguati per lo sviluppo dell'impegno culturale ed artistico di tutti i cittadini.
- e) Offrire ai musicisti, particolarmente a quelli provenienti ed operanti nel territorio sannita, l'opportunità di creare un organico orchestrale, che si distingua per qualità e professionalità nel vasto quadro delle orchestre regionali e/o locali d'Europa. L'orchestra intende, inoltre, offrire possibilità occupazionali nello specifico settore professionale ai giovani diplomati nei conservatori d'Italia in particolare per quelli del Sud Italia ivi compreso quello di Benevento. Tale iniziativa è rivolta a valorizzare, accanto al grande repertorio sinfonico occidentale, le composizioni di autori italiani viventi che non trovano adeguato spazio nelle programmazioni degli Enti musicali.

Si intende, altresì, prestare particolare attenzione alle musiche di compositori passati o ancora viventi che abbiano operato e/o operino nell'Italia Meridionale o che comunque le loro opere abbiano un riferimento con il Mezzogiorno.

L'Orchestra si propone di o la:

- a) Eseguire concerti ed esecuzione musicali pubbliche affidate anche ad interpreti e direttori di riconosciuto livello internazionale;

TO ALL ATTO REGISTRATO IL GIORNO

14 LUG. 2026

N° 422 Serie 3

IL FUNZIONARIO DELEGATO



me

- b) Stimolare concorsi, pubblicazioni, letture, conferenze ed altre manifestazioni che servano ad elevare la cultura musicale in genere;
- c) Promuovere, anche con altri Enti, attività didattica e formativa attraverso corsi, seminari e perfezionamenti musicali, polifoniche, a vari livelli;
- d) Fornire, l'adeguato supporto a giovani musicisti di provate capacità artistiche;
- e) Istituzione di borse di studio a favore di studenti dei Conservatori di Musica che abbiano particolari requisiti artistici e professionali.

Svolge attività di interesse generale in conformità alle disposizioni contenute nel presente statuto e nel codice del terzo settore.

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.LGS 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ARTICOLO 2

(Sede Sociale)

L'Associazione ISTITUZIONE SINFONICA ITALIA CLASSICA ETS "ISIC" ha sede in Benevento, in via Appio Claudio n. 15.

ARTICOLO 3

(Durata)

L'Associazione ha durata illimitata, computabile ad anno sociale che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

TITOLO II

Dei Soci

ARTICOLO 4

(Soci)

L'Associazione si compone di Soci, distinti in cinque categorie:

- 1) Soci fondatori
- 2) Soci ordinari
- 3) Soci sostenitori
- 4) Soci musicisti junior
- 5) Soci simpatizzanti;

Possono essere iscritti come soci: Enti pubblici e privati, Istituti, Accademie, Società.

Tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali, purché maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci minorenni (soci musicisti junior), il diritto di voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

È Socio fondatore colui che ha partecipato alla fondazione dell'associazione, sottoscrivendone l'Atto Costitutivo. Il socio fondatore versa annualmente la quota sociale.

È Socio ordinario colui che versa la quota sociale annualmente e gode di tutti i diritti di partecipazione e voto all'interno dell'Associazione.

È socio sostenitore colui che versa una quota sociale annua pari ad almeno 5 (cinque) volte la quota sociale normale ed è equiparato a tutti gli effetti al socio ordinario.

È Socio musicista junior ogni giovane di età non superiore a 18 anni, ammesso previa domanda controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci, che resta così obbligato nei confronti dell'ISIC, sollevandola da ogni responsabilità, e che versa una quota ridotta.

È socio simpatizzante ogni cittadino che desideri esprimere la propria adesione e il proprio sostegno all'Associazione, corrispondendo la quota associativa annuale e condividendo le finalità e le attività dell'Ente. L'Assemblea dei soci, su proposta del C.D.A., può nominare figure "Benemerite" tra coloro che abbiano compiuto atti di particolare benemeranza a favore del sodalizio. Tali figure ricevono un titolo puramente

onorifico, non assumono la qualifica di socio, non sono inserite nel libro degli associati e non hanno diritto di voto né obbligo di quota associativa.

ARTICOLO 5 (Domanda di iscrizione)

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando i dati anagrafici e la categoria di inserimento. Il Consiglio di Amministrazione delibera sull'ammissione o il rigetto motivato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. L'ammissione diventa efficace con l'annotazione nel libro degli associati. Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare ricorso formale all'Assemblea dei Soci entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego. L'Assemblea si pronuncia sul ricorso, in modo definitivo, nella prima seduta ordinaria o straordinaria utile.

ARTICOLO 6 (Doveri dei soci)

I soci sono tenuti a rispettare le finalità e le norme dello Statuto nonché ogni altra decisione assunta a norma di Statuto dei competenti organi dell'Associazione. Ad ogni socio è fatto obbligo di contribuire, secondo i deliberati, al sostegno finanziario e morale dell'Associazione.

ARTICOLO 7 (Decadenza)

Decadono da socio tutti coloro che dimostrino di non essere più interessati all'attività dell'ISIC o che non rispettino le norme statuarie e le decisioni assunte dai competenti organi dell'Associazione. Il socio decade inoltre per:

- Dimissioni volontarie
- Per morosità
- Per radiazione deliberata dal C.D.A.

TITOLO III Cariche Sociali

ARTICOLO 8 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Consiglio di Amministrazione Direttivo
- Presidente
- Vicepresidente Vicario
- Direttore artistico
- Segretario Generale
- Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche elettive hanno durata triennale con possibilità di rielezione.

ARTICOLO 9 (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente o da chi n esercita le funzioni, mediante avviso ai Soci, in locali anche diversi da dove ha sede l'Associazione. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria ha luogo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e quante volte il C.D.A. lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta al C.D.A. da almeno un quinto degli Associati.

L'Assemblea su proposta del consiglio di amministrazione può istituire Comitati ed Organismi vari.
Su proposta del C.D.A. l'Assemblea può nominare uno o più presidenti Onorari, con funzioni esclusivamente onorifiche. Hanno diritto alla partecipazione alle Assemblee, e quindi al voto, i Soci in regola con le quote sociali.

ARTICOLO 10

(Assemblea: validità e costituzione)

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in seconda convocazione la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

ARTICOLO 11

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne esercita le funzioni anche su richiesta di un quinto dei soci.

Essa delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

ARTICOLO 12

(Il Consiglio di Amministrazione Direttivo)

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone da tre a sette Consiglieri, tutti nominati dall'Assemblea dei Soci.

Il consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente Vicario, il Direttore artistico, il Segretario Generale.

Il C.D.A. dura in carica tre anni ed è rieleggibile: esso attua le direttive generali dell'Assemblea, delibera tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, promuove ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al C.D.A. competono inoltre:

- l'assunzione di tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
 - l'istituzione di Comitati, Commissioni, Giunte ed Organismi vari, funzionali alle finalità dell'Associazione;
 - la predisposizione del bilancio preventivo ed il conto consultivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - l'elaborazione del regolamento interno; per l'attuazione del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - di proporre all'Assemblea dei Soci modifiche allo Statuto Sociale;
 - di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci che non rispettano le norme del presente Statuto e del relativo regolamento interno;
 - determina l'importo della quota annua dovuta dalle singole categorie dei Soci;
- deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi soci in conformità con quanto previsto dall'Articolo 5 del presente Statuto, provvedendo alla loro annotazione nel libro degli associati. Nell'ambito del C.D.A. sono da attribuirsi le varie cariche che danno luogo alle funzioni di Presidente, Vice Presidente, Direttore artistico, Segretario Generale, Consigliere.

ARTICOLO 13
(Il Presidente)

Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti. Egli presiede il C.D.A. e su deliberazione di questo, convoca l'Assemblea dei Soci. Il Presidente, inoltre, emana le disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del C.d.a.; firma i verbali delle sedute del C.d.a.; firma i mandati di pagamento relativi alle spese di carattere obbligatorio o che siano state deliberate dal C.d.a.; vigila sull'osservanza delle norme statutarie e su tutte le attività dell'Associazione.

ARTICOLO 14
(Il Vicepresidente)

Il Vicepresidente in caso di impedimento del Presidente diviene il rappresentante ufficiale dell'Associazione.

ARTICOLO 15
(Il Direttore Artistico)

Il Direttore Artistico programma e dirige tutta l'attività artistica dell'Associazione, avvalendosi della collaborazione e del contributo di iniziativa di tutti gli iscritti; sottopone il calendario delle manifestazioni concertistiche all'approvazione del C.D.A. che dovrà liberare anche i relativi impegni di spesa.

Il Direttore Artistico, in particolare, al fine di perseguire la migliore riuscita delle manifestazioni, vigila sul livello qualitativo e sul grado di preparazione degli esecutori ed interpreti.

In caso di assenza o impedimento prolungato, il Direttore Artistico provvederà a segnalare al C.D.A. il nominativo di un suo sostituto per il periodo di assenza o impedimento.

ARTICOLO 16
(Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale cura la parte organizzativa e amministrativa, ed è responsabile del settore delle Pubbliche Relazioni.

Egli è responsabile dei fondi sociali, vigila sui versamenti contributi e deposita i fondi su un istituto di credito designato dal C.D.A.: esegue i pagamenti che siano stati disposti in base a documenti giustificativi firmati dal legale rappresentante, nei limiti delle effettive disponibilità economiche.

Egli redige e sottoscrive, congiuntamente al Direttore Artistico, il rendiconto artistico-finanziario dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione del C.D.A. e degli altri organi Statutari.

ARTICOLO 17
(Il Collegio dei Revisori)

Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica dei bilanci preventivi e consultivi, dei documenti delle scritture contabili sono demandate al Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Revisori durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori predispose le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all'Assemblea dei Soci unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV
Patrimonio Sociale

ARTICOLO 18
(Patrimonio)

Il patrimonio è costituito da:

- fondo iniziale di Euro 258,23 (euro duecentocinquant'otto//23);
- beni mobili di proprietà dell'Associazione;
- contributi, donazioni, lasciti, sovvenzioni, da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
- eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 19

(Disponibilità economiche)

Per il raggiungimento dei propri scopi e finalità l'Associazione dispone:

- delle quote associative;
- delle oblazioni volontarie dei soci (sostenitori e simpatizzanti);
- di sovvenzioni e contributi elargiti dallo Stato, da enti e da privati;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- dalle rendite del patrimonio.

TITOLO V

Esercizio Sociale e Bilancio

ARTICOLO 20

(Chiusura dell'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il C.D.A. provvede alla redazione del rendiconto annuale, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza.

Il rendiconto annuale dev'essere depositato presso il Runts, entro il termine previsto dalla legge per tale deposito.

Gli eventuali utili di bilancio saranno destinati al potenziamento di mezzi e attrezzature, utili al raggiungimento di scopi sociali.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice del Terzo Settore.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. n. 117/2017.

TITOLO VI

Disposizioni Generali e Finali

ARTICOLO 21

(Regolamento Interno)

Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione potrà essere disciplinato da un apposito Regolamento Interno, da intendere parte integrante e sostanziale del presente Statuto da compilarsi dal consiglio d'Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 22

(Scioglimento e liquidazione)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori sono deliberati dall'Assemblea generale straordinaria dei soci, la quale delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, (di cui all'art. 45, c. 1 del D.lgs. 117/2017) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

In caso di cancellazione dal RUNTS, ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, l'Ente è obbligato a devolvere il patrimonio incrementale accumulato negli anni di iscrizione nel Registro ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le linee guida ministeriali vigenti, prima che la cancellazione diventi efficace.

ARTICOLO 23

(Modifiche per il riconoscimento)

Il Presidente del C.D.A. è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento del riconoscimento dell'Associazione e dell'acquisto della personalità giuridica, apportando allo Statuto quelle modifiche richieste delle autorità competenti.

ARTICOLO 24

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile.

Data, 10 Luglio 2026

Letto, approvato e sottoscritto in Benevento



